

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2876

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ALATRI e VIVIANI LUCIANA

Presentata il 15 dicembre 1965

**Modifica dell'articolo 39 della legge 4 novembre 1965, n. 1213
sulla cinematografia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia », reca al terzo e quarto comma dell'articolo 39 le seguenti disposizioni:

« La esenzione prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati, o affissi, sulle facciate dei locali di pubblico spettacolo.

« Per i locali che non abbiano diretto accesso dalle vie o piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari collocati o affissi sui muri o ad altre recinzioni dei locali medesimi, confinanti con le vie o le piazze pubbliche ».

In forza dell'articolo 61, la legge ha vigore retroattivo, e cioè dal 1° gennaio 1965.

Ora, l'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, recita testualmente:

« Non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine dei locali di commercio, fra questi compresi i locali di pubblico spettacolo, o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi. Parimenti, non sono assoggettabili a tale pagamento i mezzi pubblicitari, esposti

nei modi suddetti, che si riferiscano a prodotti fabbricati dagli esercenti dei locali ».

In forza di questa disposizione, espressamente mantenuta in vigore dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641, i cinematografi già godevano della esenzione relativa all'imposta di pubblicità dovuta ai comuni, qualora la loro pubblicità fosse esposta « nelle vetrine o collocata sulle tariffe o negli ingressi » dei locali. Restava perciò tassabile la pubblicità esposta sulle facciate.

Con la legge, articolo 39, commi terzo e quarto, si è quindi creata una situazione di privilegio fiscale per i cinematografi rispetto a tutti gli altri esercizi, ciò che il legislatore aveva sempre escluso sia con il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, sia con il successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1947, n. 1417, sia con la recente legge del 1961, n. 641.

Tale privilegio fiscale danneggia gravemente i comuni, ai quali, grazie al valore retroattivo della legge, che già si è ricordato, sono stati sottratti svariati miliardi. Questi comuni, dovrebbero rimborsare i denari incassati in via preventiva.

Con la nostra proposta di legge, intendiamo pertanto eliminare il privilegio fiscale introdotto per i cinematografi dall'articolo 39, commi terzo e quarto, della legge, ovviando in tal modo agli inconvenienti, particolarmente gravanti sui comuni, che si sono sopra indicati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 39 della legge 4 novembre 1965, n. 1213: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia » sono sostituiti dal seguente:

« Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni previste dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 luglio 1961, n. 641 ».